



REPUBBLICA ITALIANA

63/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **59641** del registro di segreteria, proposto da **omissis**, nata a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis* nella qualità di coniuge superstite di *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pettorino, c.f. PTTSFN60C04E329N, pec pec.avvocatofelicepettorino@pec.giuffre.it e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ischia (NA), Via Venanzio Marone 6, come da delega in calce all'atto di appello;

contro

- **INPS** - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Caruso, c.f. CRSSST60L27E463R, pec

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione in giudizio;

- COMUNE DI PROCIDA, non costituito in giudizio

avverso

la sentenza 1165/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 18 novembre 2021.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, il relatore consigliere Fabio Gaetano Galeffi.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 17 gennaio 2022, *omissis*, nella qualità di avente causa e di coniuge superstite di *omissis* deceduto *ab intestato* in data 15 febbraio 2016, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale la Sezione territoriale ha respinto il ricorso di primo grado, tendente a ottenere la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995.

La sentenza impugnata ha ritenuto non sussistente il requisito di cui alla lett. "b" dell'art. 2 del D.M. 8 maggio 1997 n. 187 (previa risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio), in

quanto l'amministrazione comunale di appartenenza aveva provveduto alla risoluzione del rapporto soltanto a seguito del decesso del dante causa.

L'appellante ha evidenziato che la morte sopravvenuta il 15 febbraio 2016 abbia costituito una valida causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in funzione della domanda di inabilità ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 già inoltrata in data 28 ottobre 2014; la procedura per vedersi riconosciuta la pensione di inabilità veniva poi sollecitata con raccomandata del 4 aprile 2016 e la Commissione medica si è successivamente espressa con verbale del 9 giugno 2016 riconoscendo le condizioni di legge per l'ottenimento della pensione di inabilità. L'appellante ha quindi concluso con richiesta di: “annullare ed integralmente riformare la sentenza n. 1165/2021 della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Campania ed accogliere il ricorso prodotto dalla ricorrente riconoscendo alla medesima il diritto alla pensione d'inabilità di reversibilità ex art. 2 - comma 12 della legge 335/1995, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8 comma 3 - del D.M. 187/1997”.

L'Inps si è costituito in giudizio con memoria del 5 giugno 2023, ed ha dedotto che nessun errore sarebbe ravvisabile nella sentenza di primo grado, ove è stata rilevata l'assenza di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità in oggetto, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

Chiamato all'udienza del 22 giugno 2023, il giudizio, stante l'assenza della parte appellante, è stato rinviato a nuovo ruolo ai sensi dell'art. 196 c.g.c. e successivamente, con decreto del Presidente della Sezione del 7

luglio 2023, è stata fissata l'odierna udienza per la trattazione della vertenza.

All'udienza del 18 gennaio 2024, i difensori di entrambe le parti non sono comparsi.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che all'udienza del 22 giugno 2023, la Sezione, avendo constatato l'assenza del difensore dell'appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. - a nuovo ruolo.

Il decreto del Presidente della Sezione del 7 luglio 2023, per la fissazione dell'odierna udienza, conseguente al rinvio ai sensi dell'art. 196 c.g.c., è stato comunicato in pari data 7 luglio 2023, a mezzo pec, dalla segreteria di questa Sezione al difensore dell'appellante e alla controparte.

La Sezione a questo punto dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 196 c.g.c., a mente del quale se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante; se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

È, infatti, acclarata la mancata comparizione del difensore di parte appellante all'udienza odierna del 18 gennaio 2024 ed a quella precedente del 22 giugno 2023.

Pertanto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art. 196 c.g.c.; le spese di difesa sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c.,

stante la definizione in rito del giudizio; nulla per le spese di giudizio,
stante la natura previdenziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello
proposto da **omissis** ed iscritto al n. **59641** del ruolo generale, ai sensi
dell'art. 196 c.g.c.; spese di difesa compensate; nulla per le spese di
giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 01/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi